

# EMME CONSULTING S.N.C.

di E. MARTINI E R. MULTARI & C.

Organizzazione Aziendale  
Consulenza Tributaria  
Assistenza Contabile

Spett.le Ditta e Loro Sedi

## Oggetto: omaggi natalizi ai clienti

Riferimenti: Artt. 2, comma 2, n. 4 e 19-bis 1, lett. f) ed h), DPR n. 633/72  
Artt. 51, comma 3, 54 e 108, comma 2, TUIR  
Artt. 5 e 5-bis, D.Lgs.n. 446/97  
DM 19.11.2008  
Art.24, Legge n. 88/2009

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, torna attuale l'esame delle problematiche contabili e fiscali connesse con la consuetudine degli operatori economici di effettuare degli omaggi a favore dei propri clienti e dipendenti.

Il trattamento fiscale ai fini IVA, IRPEF/IRES e IRAP degli omaggi natalizi è differenziato a seconda che i beni rientrino o meno nell'oggetto dell'attività esercitata e che gli stessi siano destinati a favore di un cliente o un dipendente dell'impresa/lavoratore autonomo.

Nella tabella che segue è sintetizzato il trattamento ai fini I.V.A., IRPEF/IRES, IRAP dei beni non oggetto dell'attività:

<b>BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ</b>				
<b>IMPRESE</b>				
<b>Destinatari omaggio</b>	<b>IVA</b>		<b>IRPEF / IRES</b>	<b>IRAP</b>
	<b>Detrazione IVA a credito</b>	<b>Cessione gratuita</b>	<b>Deducibilità della spesa</b>	
<b>CLIENTI</b>	<b>SÌ</b> se <b>costo unitario non superiore a € 25,82</b> (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA	- nel <b>limite dell'importo massimo deducibile nell'anno</b> (1,3% - 0,5% e 0,1% dei ricavi/proventi) - <b>per intero nell'esercizio</b> se di <b>valore unitario non superiore a € 50</b>	- deducibili se ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 (metodo di bilancio) - <b>indeducibili se</b> ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 (metodo fiscale)
	<b>NO</b> se <b>costo unitario superiore a € 25,82</b>			
<b>DIPENDENTI</b>	<b>NO</b> (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

<b>LAVORATORI AUTONOMI</b>				
<b>Destinatari omaggio</b>	<b>IVA</b>		<b>IRPEF / IRES</b>	<b>IRAP</b>
	<b>Detrazione IVA a credito</b>	<b>Cessione gratuita</b>	<b>Deducibilità della spesa</b>	
<b>CLIENTI</b>	<b>SÌ (*)</b> se <b>costo unitario non superiore a € 25,82</b> (anche alimenti e bevande)	Imponibile IVA (*)	Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Indeducibili ex art. 8, D.Lgs. n. 446/97
	<b>NO</b> se <b>costo unitario superiore a € 25,82</b>	Esclusa da IVA		
<b>DIPENDENTI</b>	<b>NO</b> (mancanza di inerenza)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	

(\*)Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

La cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a € 25,82 NON costituisce cessione di beni, di conseguenza all'atto della consegna dell'omaggio **non è necessario emettere alcun documento fiscale** (fattura, ricevuta, ecc.) ma è opportuna l'emissione di un **ddt** (con causale "omaggio") allo scopo di identificare il destinatario e provare l'inerenza della spesa con l'attività aziendale.

### **Confezioni di beni**

Per l'individuazione del limite di € 25,82, qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica, si ritiene necessario considerare il costo dell'intera confezione, anziché quello dei singoli componenti. Pertanto, in caso di acquisto di una confezione regalo con un costo maggiore di € 25,82, composta da beni di costo unitario inferiore a tale limite, l'IVA riferita a tale acquisto risulta indetraibile.

### **Alimenti e bevande**

La regola sopra esposta vale anche nell'ipotesi, piuttosto frequente, in cui i beni da destinare ad omaggio, di costo unitario non superiore a € 25,82, sono costituiti da alimenti e bevande (ad esempio, vino o spumante, panettoni, torroni, ecc.). Infatti, in tal caso, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E, ancorché la lett. g) dell'art. 19-bis 1 preveda in generale l'indetraibilità del IVA relativa all'acquisto di alimenti e bevande, consente la detrazione per i beni di costo unitario non superiore a € 25,82 in quanto tali beni, essendo destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, rientrano fra le spese di rappresentanza, con conseguente applicazione della disciplina contenuta nella citata lett. h).

<b>BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ</b>				
<b>Destinatario omaggio</b>	<b>IVA</b>		<b>IRPEF / IRES</b>	<b>IRAP</b>
	<b>Detrazione IVA a credito</b>	<b>Cessione gratuita</b>	<b>Deducibilità della spesa</b>	
<b>A CLIENTI</b>	Sì (*)	Imponibile IVA (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nel <b>limite dell'importo massimo deducibile nell'anno</b> (1,3% - 0,5% e 0,1% dei ricavi/proventi)</li> <li>- <b>per intero nell'esercizio</b> se di <b>valore unitario non superiore a € 50</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deducibili se ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 (metodo di bilancio)</li> <li>- indeducibili se ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 (metodo fiscale)</li> </ul>
<b>A DIPENDENTI</b>			Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(\*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

La cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività costituisce una cessione rilevante ai fini I.V.A., a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta.

Nel rimanere a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgerVi i saluti più cordiali.

Emme Consulting S.n.c.